

REJECTION S.R.L.S.
C.da Laviaro s.n.c.
72023 Mesagne (BR)
P.Iva: 02480120746
Pec: rejection srl@legalmail.it

Provincia di Brindisi
Via De Leo, 3
72100 Brindisi (BR)
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Oggetto: Istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di cui al punto 7, lettera z.a) (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15) dell'allegato IV della parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", recepito dalla Regione Puglia al punto B2.bh) dell'allegato B della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.

Riscontro nota prot. p br – 0010969 del 05.04.2022 della Provincia di Brindisi

Il sottoscritto Benvenuto Gabriele Cosimo (C.F. BNVGRL98S30B180Z) nato a Mesagne (BR) il 30.11.1998 ed ivi residente alla C.da Laviaro s.n.c., in qualità di amministratore unico della società REJECTION S.R.L.S. con sede legale in Mesagne (BR) alla C.da Laviaro s.n. e sede operativa in Mesagne (BR) alla via F. Franco civ. 22, P.Iva 02480120746, titolare di Autorizzazione Unica Ambientale n° 1 del 07/06/2020 per le attività di "recupero di Rifiuti costituiti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in procedura semplificata e scarico di acque meteoriche" rilasciata ai sensi del DPR 59/2013 dal comune di Mesagne (BR), in riferimento alla nota di cui in oggetto riscontra quanto di seguito.

a. Riferimento parere Arpa Puglia Prto. N° 0022164 – 32 30.03.2022

1. Punto 1 lett. a): Commi 2.1 – 2.2 dell'allegato VII D.Lgs. 49/2014

Come riportato al paragrafo 8.1 del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 trasmesso (cito testualmente):

*Il rifiuto conferito, accompagnato da regolare Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) prima della presa in carico da parte della proponente, sarà sottoposto alla verifica quantitativa mediante sistema di pesatura automatica in dotazione della vicina società **CAPODIECI A. & Figli S.r.l.**, ubicata lungo la via A. Murri civ. 30, previo contratto di comodato d'uso, quindi ad una prima fase di verifica quali-quantitativa per l'ammissibilità all'impianto attraverso controllo visivo circa:*

- a. le caratteristiche di omogeneità (non verranno accettate miscele dei diversi codici CER e/o tipologie non omogenee),*
- b. l'assenza di sostanze e/o materiali inquinanti,*
- c. la verifica di corrispondenza tra il codice CER del rifiuto conferito ed i codici CER autorizzati,*

d. *verifica radiometrica per mezzo di rilevatore di radioattività portatile mod. PCE-RAM 10 della PCE Italia S.r.l. in dotazione (come riportato al capitolo 9 della stessa relazione), allo scopo di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;*

quindi avviato all'area conferimenti dove, dopo lo scarico, subirà un ulteriore e più approfondito controllo visivo (di cui ai precedenti punti) e solo al superamento di detta verifica il rifiuto verrà formalmente accettato e preso in carico dalla gestione tecnica della proponente attraverso la redazione della documentazione amministrativa prevista per legge.

Come riportato al paragrafo 8.2 del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 trasmesso (cito testualmente):

Terminate le operazioni di cui al punto precedente il rifiuto verrà conferito nelle relative aree di messa in riserva separati per codice CER al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento, stoccati alternativamente a seconda della tipologia in cassoni, contenitori in plastica, big bag comunque dotati di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, o accatastati su area interamente pavimentata con cemento industriale al quarzo e protetta dagli agenti atmosferici. (Si veda Tabella 1 di cui documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 e Tav. 01 Lay-Out di progetto – Rev. 10.02.2022)

2. Punto 1 lett. b): Commi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 allegato VII D.Lgs. 49/2014

Ove trattasi di materia prima seconda, come riportato al capitolo 10 del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 trasmesso (cito testualmente): *“Le Materie Prime Secondarie rivenienti dai processi di cui al paragrafo precedente, verranno stoccate in aree appositamente attrezzate e dedicate allo scopo (Tav. n° 1) all'interno dell'opificio in cassoni o big bag alloggiati su superficie impermeabile al riparo da qualsivoglia agente atmosferico, da qui verranno caricate su automezzi autorizzati al trasporto verso impianti gestiti da terzi per il riutilizzo e/o l'ulteriore recupero”* e trattandosi di materiali che per l'organizzazione possiede valore di mercato, non può che essere trattato in modo da non modificarne le caratteristiche e compromettere il successivo recupero. e quindi la vendita.

Ove trattasi di rifiuto, come riportato al paragrafo 12.2 del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 trasmesso (cito testualmente):

I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività in progetto saranno riconducibili essenzialmente a:

- *scarti derivanti dalle attività di messa in riserva e/o recupero i quali, correttamente identificabili verranno affidati a ditte autorizzate al loro smaltimento;*
- *rifiuti derivante dalle attività di ufficio quali:*
 1. *carta da ufficio identificabili quali rifiuti assimilabili agli urbani e pertanto smaltiti attraverso il servizio pubblico;*
 2. *toner esauriti identificabili quali rifiuti speciali non pericolosi i quali, vengono affidati a ditte autorizzate al loro smaltimento;*

*I rifiuti sopra identificati gestiti nel rispetto delle prescrizioni di cui alla PARTE QUARTA "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del D.Lgs. 152/2006, saranno stoccati, mediante **deposito temporaneo prima della raccolta** come definito al punto bb) dell'art. 183 del D.lgs n. 152/2006 finalizzato al recupero presso terzi come da "**Tav. 1: Lay-out impianto di recupero**", all'esterno del capannone sotto la tettoia o, in caso non fosse possibile, in appositi contenitori coperti in modo da evitare qualsiasi contaminazione del suolo, delle acque piovane, e dei corpi ricettori superficiali e profondi, (come da punto 3.10 all.VII d.lgs. 49/2014).*

*Il **deposito temporaneo prima della raccolta** definito dalla normativa vigente come "il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta" come da punto a) di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, sarà effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- 1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, verranno depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;*
- 2. i rifiuti verranno raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta secondo la necessità:*
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;*
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.*

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non potrà avere durata superiore ad un anno;

- 3. il "deposito temporaneo" verrà effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- 4. verranno rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.*

Verranno inoltre rispettate le norme tecniche previste dalla deliberazione del 27 luglio 1984 per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti ossia:

- 1. i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi, possederanno adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;*

2. *i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero, allo sviluppo di notevoli quantità di calore, verranno stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;*
3. *gli eventuali serbatoi fuori terra per lo stoccaggio di rifiuti liquidi, saranno dotati di un bacino di contenimento pari all'intero volume del serbatoio. Qualora nello stesso insediamento vi saranno più serbatoi, verrà realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi saranno provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento;*
4. *se lo stoccaggio avverrà in cumuli, questi verranno realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, protetti dalla azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento;*
5. *i recipienti mobili saranno provvisti di:*
 - *idonee chiusure per impedire la fuori uscita del contenuto;*
 - *dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;*
 - *mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.*
6. *Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, saranno opportunamente contrassegnati con etichette e targhe (ben visibili per dimensioni e collocazione) apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio.*

Per il ritiro, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali ci si avvarrà di ditte specializzate ed autorizzate alle successive operazioni di trattamento (smaltimento e/o recupero); le autorizzazioni di tali fornitori saranno costantemente monitorate per prevenire qualsiasi recupero/smaltimento dei rifiuti non corretto.

3. Punto 1 lett. b): Comma 3.7 dell'allegato VII D.Lgs. 49/2014

Come riportato al paragrafo 8.4.1 punto a) del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 trasmesso (cito testualmente):

*".....la rimozione di colorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC), i quali recuperati attraverso l'unità di recupero modello **Rorec Pro Digital per gas refrigerante** secondo le modalità riportate nella relativa scheda tecnica (Si veda scheda tecnica allegata), verranno stoccati in apposite bombole e conferiti ad impianti autorizzati."*

4. Punto 1 lett. b): Comma 3.8 dell'allegato VII D.Lgs. 49/2014

Unica attività da cui si produrranno oli usati è rappresentato dalle attività di apertura dei motori elettrici e compressori per cui, come riportato al paragrafo 8.4.1 punto c) del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 trasmesso (cito testualmente):

“.....Il macchinario compressor separa l’involucro esterno in ferro dal moto compressore interno. Questo trattamento consente di recuperare anche gli eventuali residui di olio che non sono stati estratti durante il pretrattamento precedente dei gas refrigeranti, che vengono immagazzinati nel serbatoio dell’acqua adibita al taglio e separati dalla stessa per effetto naturale di galleggiamento dell’olio nell’acqua e viene scaricato tramite un rubinetto a macchina ferma per poi essere, adeguatamente identificato, smaltito presso ditte terze appositamente autorizzate.”

5. Punto 1 lett. b): Commi 3.9-3.10 dell’allegato VII D.Lgs. 49/2014

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 12.2 del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 come sopra riportato al punto 2.

6. Punto 1 lett. b): Comma 3.11 dell’allegato VII D.Lgs. 49/2014

Come riportato al paragrafo 12.5 del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 a suo tempo trasmesso. le uniche attività da cui si produrranno emissioni in atmosfera di polveri sono rappresentate dalle fasi di recupero dei pannelli fotovoltaici per mezzo della linea tecnologica SOLAR 4.0 fornita dalla COMPTON SRL, la quale risulta dotata di idoneo sistema di intercettazione e trattamento di dette emissioni.

Non si ritiene invece che vi sarà la formazione di emissioni odorigene.

7. Punto 1 lett. b): Commi 3.12-3.13 dell’allegato VII D.Lgs. 49/2014

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 8.2 del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 come sopra riportato al punto 1.

8. Punto 1 lett. c): Commi 4.2-4.3 dell’allegato VII D.Lgs. 49/2014

Si rimanda al paragrafo 8.3 del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 trasmesso e quanto riportato per tipologia di rifiuto nella Tabella 1 di cui al capitolo 7 della stessa relazione.

9. Punto 1 lett. c): Comma 4.4 dell’allegato VII D.Lgs. 49/2014

Le apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi quali tubi catodici, come riportato nella Tabella 1 di cui documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022, saranno sottoposti esclusivamente ad “operazione manuale di disassemblaggio con l’ausilio di utensili vari (cacciavite, avvitatori/svitatori, chiavi a bussola, pinze, chiavi esagonali, tronchesina), separazione dei componenti riutilizzabili o da avviare ad ulteriore recupero presso terzi quali delle carcasse, cablaggi elettrici, schede elettroniche, schede madri, ram, processori, schede di rete, schede audio....” I rifiuti rivenienti opportunamente identificati, tra cui i tubi catodici, verranno gestiti secondo quanto riportato al paragrafo 12.2 del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 trasmesso

Per quanto riguarda apparecchiature contenenti gas lesivi per l'ozono, prima delle operazioni di recupero, verranno sottoposte a preventiva messa in sicurezza con estrazione di colorfluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC), come da paragrafo 8.4.1 punto a) del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022.

10. Punto 1 lett. d): Comma 5.1 dell'allegato VII D.Lgs. 49/2014

Premesso che tutte le operazioni di recupero saranno effettuate in ambiente interno al capannone esistente, tutte le aree aziendali su cui si effettueranno le operazioni di movimentazione, stoccaggio e recupero dei rifiuti in oggetto sono opportunamente pavimentate con conglomerato bituminoso, per le parti esterne al capannone e conglomerato cementizio al quarzo per le parti interne.

Tale pavimentazione, in ottimo stato di manutenzione, consente di evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.

11. Punto 1 lett. d): Commi 5.2-5.3-5.4 dell'allegato VII D.Lgs. 49/2014

Premesso quanto riportato a punto precedente, come già trattato:

- dalle attività in essere non si prevede la formazione di emissioni odorigene tali da dover essere gestite in maniera puntuale;
- unica fase da cui si produrranno fluidi pericolosi o non, è riconducibile all'apertura di motori elettrici e compressori per cui, come riportato al paragrafo 8.4.1 punto c) del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 trasmesso (cito testualmente), il macchinario impiegato (compressor) risulta dotato di idoneo sistema di recupero degli stessi;
- uniche attività da cui si produrranno emissioni in atmosfera di polveri sono rappresentate dalle fasi di recupero dei pannelli fotovoltaici per mezzo della linea tecnologica SOLAR 4.0 fornita dalla COMPTON SRL, la quale risulta dotata di idoneo sistema di intercettazione e trattamento di dette emissioni.


In riferimento al punto 5.4 all'atto dell'ottenimento dell'autorizzazione, la proponente comunicherà all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati concernenti l'ubicazione dello stabilimento in oggetto, le sostanze lesive utilizzate ovvero i quantitativi prodotti nonché ulteriori informazioni che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ritenga utile acquisire per lo svolgimento delle proprie funzioni.

12. Punto 2 lett. a): Comma 1.2 dell'allegato VII D.Lgs. 49/2014

L'impianto in oggetto risulta interamente recintato, in particolare:

- con recinzione in muratura di altezza pari a 60 cm più grata in ferro di altezza complessiva pari a circa 1,80 mt, lungo il lato prospiciente la via F. Franco (ingressi),
- con recinzione in muratura di altezza pari 2 mt lungo i restati lati.

In particolare, come da Tav. 01 Lay-Out di progetto – Rev. 10.02.2022, il lato nord-est confinante con altro opificio risulta interessato dalla presenza di alberatura di altezza superiore al muro di confine.



Premesso che:

- l’impianto oggetto del progetto in essere risulta ad oggi attivo in quanto titolare di iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., giusta Autorizzazione Unica Ambientale n° 01 del 07.06.2020 per le “attività di recupero di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in procedura semplificata e scarico delle acque meteoriche” rilasciato dal Comune di Mesagne (BR) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013,
- come più volte richiamato nel documento R2 – Studio Preliminare Ambientale rev. 10.02.2022, il progetto in essere consta essenzialmente in una rimodulazione degli spazi ed introduzione di nuove macchine ed attrezzature all’interno del capannone esistente, non prevedendo pertanto la realizzazione di alcuna opera strutturale (demolizione e/o costruzione di strutture in elevazione quali capannoni, uffici, recinzioni, ecc...);

l’introduzione delle nuove attrezzature, come riportate nel documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022, completerà la dotazione impiantistica necessaria a trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse ed identificare e gestire le componenti pericolose da rimuovere preventivamente alla fase di trattamento (recupero) come descritto nella stessa relazione tecnica.

13. Punto 2 lett. a): Comma 1.3 dell'allegato VII D.Lgs. 49/2014

Premesso che l'impianto oggetto del progetto in essere risulta ad oggi attivo in quanto titolare di iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., giusta Autorizzazione Unica Ambientale n° 01 del 07.06.2020 per le "attività di recupero di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in procedura semplificata e scarico delle acque meteoriche" rilasciato dal Comune di Mesagne (BR) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013, ed è pertanto dotato di personale già qualificato ed addestrato allo scopo, l'introduzione della nuova dotazione impiantistica sarà seguita da attività di formazione ed addestramento da parte dei fornitori degli stessi impianti.

14. Punto 2 lett. a): Comma 1.4 dell'allegato VII D.Lgs. 49/2014

Si rimanda a quanto riportato al capitolo 15 del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 a suo tempo trasmesso.

15. Punto 2 lett. a): Comma 1.5 dell'allegato VII D.Lgs. 49/2014

Come descritto nei documenti R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022 e R3 - Tav. 01 Lay-Out di progetto a suo tempo trasmessi, l'impianto in progetto risulta dotato di tutte le aree previste da questo specifico punto ed in particolare:

- a) settore di conferimento (identificate con bordatura nera) e stoccaggio dei RAEE dismessi (identificate con bordatura arancione);
- b) settore di messa in sicurezza (identificate con bordatura azzurra);
- c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili (identificate con bordatura azzurra);
- d) settore di frantumazione delle carcasse: processo non previsto;
- e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche (identificate con bordatura rossa);
- f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili (identificate con bordatura celeste);
- g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento (identificate con bordatura rossa).

16. Punto 3**Piano di Monitoraggio Ambientale**

Trattandosi di procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 16 e 17 della Legge Regionale n° 11 del 12 aprile 2001 come modificata dalla L.R. n. 11 del 26.05.2021, per quanto lo Studio Preliminare Ambientale sia stato approfondito oltre quanto previsto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, poiché detta procedura non prevede la redazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale, non si è ritenuto opportuno presentarlo; sarà comunque cura della proponente attenersi alle prescrizioni dettate dall'ente procedente.

Rumore

Trattandosi di procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 16 e 17 della Legge Regionale n° 11 del 12 aprile 2001 come modificata dalla L.R. n. 11 del 26.05.2021, non si è ritenuto di dover procedere preliminarmente alla elaborazione di una valutazione di impatto acustico previsionale ma, come riportato al paragrafo 6.1.3 del documento R2 – Studio Preliminare Ambientale rev. 10.02.2022, all'atto dell'avviamento dell'impianto in oggetto, sarà cura della proponente verificare il rispetto di detti limiti di legge attraverso valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n° 447 da realizzarsi a cura di tecnico competente in acustica, secondo la tempistica e nei modi che l'ente procedente riterrà opportuno prescrivere.

Radiazioni

La proponente nell'ambito delle attività di recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ad oggi esercitata giusta Autorizzazione Unica Ambientale n° 01 del 07.06.2020 rilasciato dal Comune di Mesagne (BR) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013, annovera nelle proprie dotazioni strumentali un rilevatore di radioattività portatile mod. PCE-RAM 10 della PCE Italia S.r.l. per l'individuazione di sorgenti radioattive eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso.

La procedura ad oggi adottata prevede un controllo ad ogni carico in ingresso e, laddove le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti radioattive, l'intero carico viene respinto e rinviato al soggetto responsabile produttore/detentore, come riportato al paragrafo 8.1 del documento R1 - Relazione tecnica rev. 10.02.2022.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti

Brindisi, 13.04.2022

Il Tecnico

Geologo dott. Dario FISCHETTO

La proponente

Timbro e firma